

Alimenti, l'origine torna elastica

Meno trasparenza su oli d'oliva, mieli e ingredienti utilizzati

DI LUIGI CHIARELLO

Il governo annacqua le definizioni d'origine dei prodotti. Per l'olio d'oliva, le etichette non dovranno riportare i paesi di origine dei singoli oli componenti le miscele in modo più evidente rispetto alle altre indicazioni. In più, la data minima di conservazione non sarà imposta per legge. Per il miele, l'obbligo di indicare in etichetta i paesi da cui originano i mieli che compongono il blend vale solo per i produttori italiani e non può essere imposto a quelli stranieri che commercializzano i loro mieli «compositi» in Italia. Per i prodotti vittima di truffe sull'origine viene cancellata la definizione di «effettiva origine», finora prevista dall'ordinamento italiano e mal digerita da Bruxelles. Viene così imposta la definizione europea, che individua l'origine del prodotto nel «paese in cui è avvenuta l'ultima trasformazione sostanziale» della merce, senza curarsi dell'effettiva origine del suo ingrediente prevalente. In più, in merito alla fallace indicazione che induce a forme di italian sounding, viene previsto che le sanzioni (fino a 250 mila euro) scattino solo quanto l'utilizzo del marchio induca realmente

il consumatore a ritenere che il prodotto sia di origine italiana. La valutazione dovrà avvenire caso per caso. Tutte queste novità sono contenute nel disegno di legge europea 2015, atteso oggi al vaglio definitivo del Consiglio dei ministri. Ddl che detta uno stop alle tasse per le vincite ottenute dai giocatori italiani nei casinò dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo. E che dice anche basta alle procedure differenti con cui le pubbliche amministrazioni italiane notificano alla Commissione europea gli aiuti di stato; al loro posto arriverà un sistema unificato di notificazione elettronica.

Notifica aiuti di stato. L'assenza di una cabina di regia unica nazionale che garantisca la completezza delle informazioni da trasmettere alla Commissione Ue ha causato un forte rallentamento dei tempi di risposta della stessa Commissione alle amministrazioni. D'ora in poi, le p.a. centrali e territoriali che intendono concedere aiuti soggetti a previa notifica Ue, dovranno predisporre una comunicazione in facsimile e trasmetterla alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee, mediante notifica online. Palazzo Chigi effettuerà l'esame della documentazione e l'invio successivo a Bruxelles. La procedura sarà presto stilata con dpcm. Ma non si applicherà agli aiuti agricoli, forestali, alla pesca e alle zone rurali, per i quali la

notifica è fatta direttamente dalla p.a. competente.

L'indicazione dell'origine delle miscele di oli di oliva, originari di più di uno stato Ue, o anche di un paese terzo all'Unione, dovrà essere stampata in modo visibile, chiaramente leggibile e indelebile. Essa non dovrà essere in alcun modo nascosta, oscurata, limitata o separata da altre indicazioni scritte o grafiche. O da altri elementi che possano interferire con l'indicazione stessa. Il «chiarimento», contenuto nel disegno di legge europea, vuole eliminare differenze nei caratteri e nei colori tra le indicazioni in etichetta; è dovuto a un conflitto ravvisato dalla Commissione Ue tra l'articolo 18 della legge n. 161/2014 (legge europea 2013-bis), che ha modificato l'articolo 1, comma 4, della legge n. 9/2013, disponendo la stampa in etichetta, con più evidente rilevanza cromatica rispetto allo sfondo, delle origini degli oli che compongono il blend d'oliva, e l'articolo 13 del regolamento (Ue) n. 1169/2011, che impone invece che le informazioni obbligatorie sugli alimenti siano «apposte in un punto evidente in modo da essere facilmente visibili, chiaramente leggibili ed eventualmente indelebili».

La scadenza minima. La normativa italiana, con l'art. 7 della legge del 2013, ha previsto che in etichetta debba essere indicato un termine minimo di conservazione degli

oli di oliva non superiore a 18 mesi. Ma la Commissione Ue ha considerato questo termine minimo, fissato per legge, non conforme alla normativa Ue, e ha chiesto che l'indicazione della scadenza debba essere rimessa ai singoli produttori. Così, la legge europea lascia a chi produce l'olio la responsabilità di individuare un termine minimo di conservazione per il prodotto.

Etichettatura del miele. Anche qui la Commissione europea ha contestato la non conformità con la direttiva 2001/110/Ce sul miele dell'art. 3, lettera f), del dlgs 179/2004, che per i mieli prodotti sul territorio nazionale ha reso obbligatoria l'indicazione analitica del paese (o dei paesi) di origine del miele sull'etichetta della rispettiva confezione. Infatti, la direttiva Ue, all'art. 2, prevede la sola possibilità di indicare in etichetta semplicemente che i mieli provengano da paesi Ue, non Ue, o da entrambi. Il legislatore italiano, invece, è stato più severo: col dlgs del 2004 ha imposto l'indicazione analitica dei singoli paesi di provenienza dei mieli. Bruxelles, pur digerendo questa scelta restrittiva, ha chiesto che la «stretta» non si applichi ai mieli realizzati fuori dall'Italia. Di conseguenza, i produttori di mieli confezionati in Italia dovranno indicare in etichetta tutti i paesi da cui derivano i mieli che finiscono nel boccaccio; i produttori di mieli confezionati all'estero

avranno invece l'unico vincolo di indicare se i paesi di origine degli stessi siano stati membri dell'Unione o meno.

Addio all'effettiva origine. Un quarta correzione sull'etichettatura dei prodotti alimentari punta a sanare un ulteriore conflitto tra l'art. 4, comma 49-bis, della legge n. 350/2003 e il regolamento (Ue) n. 1169/2011, in materia di informazioni sugli alimenti. Il nodo è l'introduzione, nell'ordinamento italiano, della definizione di «effettiva origine» per gli alimenti trasformati. Cosa che impone alle imprese di indicare in etichetta il luogo in cui è avvenuta la sua ultima trasformazione sostanziale, ma anche il luogo di coltivazione o allevamento della materia prima agricola prevalente. Bene, la commissione europea ha contestato la definizione italiana del concetto di «origine di un prodotto alimentare», perché già prevista dall'articolo 2 del regolamento n. 1169/2011. Aggiungendo che «gli stati membri non sono autorizzati ad adottare definizioni di paese d'origine diverse da quelle che individuano unicamente nel paese in cui è avvenuta la loro ultima trasformazione sostanziale l'origine delle merci alla cui produzione hanno contribuito due o più paesi». Si tratta di un tema molto rilevante, che dilata le possibilità di assegnare una origine, piuttosto che un'altra, ai prodotti. Così il governo italiano, col ddl europea 2015, di fatto cancel-

la la definizione nazionale di «effettiva origine» contenuta nella legge 350/2003 e adotta integralmente la definizione europea di origine di un prodotto alimentare.

Stop alla tassazione delle vincite al casinò. Le vincite nei casinò degli stati Ue non concorreranno «a formare il reddito per l'intero ammontare percepito nel periodo di imposta», spiega la bozza di ddl. Dall'applicazione della norma il governo stima minori entrate per 3,96 mln nel 2017 e per 2,32 mln a partire dal 2018; somme che verrebbero compensate dall'applicazione di altre disposizioni. La misura punta a sanare il contenzioso nato dopo che la Corte di giustizia Ue, e in seguito le commissioni tributarie italiane, hanno ritenuto non conforme ai principi Ue la disparità di trattamento tra vincite ottenute nei casinò comunitari e in quelli italiani. In passato, ai giocatori italiani, l'Agenzia delle entrate ha contestato le vincite come redditi non dichiarati. Adesso, con la nuova disposizione, le somme vinte in case da gioco dell'Ue saranno considerate tassate a monte, come accade per quelle ottenute nelle sale italiane, dunque non verranno applicati ulteriori prelievi.